

Lettera di Roberto Scarpinato al Procuratore Pietro Grasso

Sig. procuratore,

in data 13 settembre c.a. la s.v. ha convocato una riunione dei sette procuratori aggiunti in servizio presso questa procura comunicando quanto segue: che nella seconda metà del mese di giugno aveva iniziato a collaborare Antonino Giuffré, capo del mandamento mafioso di Caccamo e componente della commissione di Cosa nostra; che la gestione della collaborazione era stata affidata al procuratore Aggiunto Sergio Lari ed ai sostituti Michele Prestipino e Lia Sava, i quali erano stati vincolati dalla s.v. a mantenere il più assoluto segreto, quindi anche nei confronti degli altri procuratori aggiunti addetti alla D.d.a., e ciò in nome di esigenze di riserbo funzionali alle ricerche per la cattura del noto Bernardo Provenzano; che il Giuffré dalla metà di giugno sino alla data del 13 settembre era stato interrogato esclusivamente su fatti e personaggi concernenti il mandamento delle Madonie e su profili di carattere generale inerenti l'attuale assetto organizzativo di Cosa nostra. Nessuna domanda dunque era stata ancora posta, specificava la s.v., su altri argomenti di rilevantissimo e strategico interesse; che nei giorni immediatamente precedenti la riunione in parola del 13 settembre, era stata depositata presso l'ufficio del Gip una richiesta di ordinanza di custodia cautelare nei confronti di alcuni soggetti delle Madonie nel contesto della quale si faceva riferimento a dichiarazioni accusatorie rese dal Giuffré. L'esecuzione di tale ordinanza sarebbe avvenuta entro pochi giorni rendendo così di pubblico dominio la sua collaborazione; proprio in considerazione di tale ultima circostanza la s.v. aveva ritenuto di potere comunicare anche agli altri aggiunti la notizia della collaborazione; che ancora alla data del 13 settembre - e quindi a distanza di quasi tre mesi dall'inizio della collaborazione del Giuffré (19 giugno) - non era stata data notizia di tale collaborazione alla procura della Repubblica di Caltanissetta, competente per le indagini ed i processi inerenti le stragi di Capaci e di via D'Amelio. Tale circostanza veniva evidenziata dalla s.v. proprio per sottolineare il livello di segretezza mantenuto e la responsabilità che si era assunta. Nei giorni immediatamente seguenti alla riunione del 13 settembre, nel corso di separati colloqui con i dottori Lari e Lo Forte apprendevo altre significative circostanze. In particolare apprendevo da entrambi che in effetti la collaborazione del Giuffré era stata comunicata dalla s.v. non solo alle persone sopra specificate, ma anche al dottor Lo Forte, procuratore Aggiunto addetto alla D.d.a.; ed era inoltre a conoscenza del dottor Giuseppe Pignatone, procuratore Aggiunto che, a differenza dello scrivente e della dottorssa Palma, non è addetto a funzioni di coordinamento nella D.d.a. Dal dottor Lari apprendevo inoltre che già alla fine di agosto e nei primissimi di settembre era apparso evidente che le ricerche per la cattura di Provenzano si erano sterilizzate. Infatti i soggetti vicini all'organizzazione mafiosa avevano colto una serie di circostanze (per esempio l'improvviso e prolungato allontanamento dell'intero nucleo familiare dal luogo di residenza, nonché altri episodi) che avevano loro consentito prima di sospettare e poi di comprendere che il Giuffré aveva iniziato a collaborare. Era addirittura avvenuto che un avvocato aveva chiesto ad uno dei

sostituti della procura della Repubblica di Termini Imerese se rispondeva al vero che un boss delle Madonie aveva iniziato a collaborare. Appuravo infine che la richiesta di ordinanza di custodia cautelare di cui sopra, era stata depositata il 10 settembre (cioè appena tre giorni prima della riunione del 13 settembre in parola) e che la stessa riguardava 14 soggetti delle Madonie, dei quali due già detenuti per altra causa ed uno latitante. In particolare, a dodici soggetti era contestato il reato di cui di cui all'art. 416 bis C.P., a cinque soggetti erano contestate alcune estorsioni aggravate consumate sempre nelle Madonie, a due soggetti, infine, tra cui il latitante (tale rimasto), un omicidio aggravato consumato in Trabia nel novembre del 1998. Alcuni colloqui con sostituti esperti del territorio delle Madonie, quali la dottoressa Sava e il dottor Musso, confermavano quella che era stata la mia prima impressione dopo avere letto l'ordinanza in parola. I soggetti ed i fatti oggetto dell'ordinanza la cui esecuzione aveva determinato il relevantissimo effetto di rendere di pubblico dominio la collaborazione del Giuffré (con largo anticipo rispetto allo spirare del periodo di 180 giorni previsto dalla legge sui collaboratori per la redazione del verbale illustrativo) apparivano di spessore localistico, e comunque sottodimensionati rispetto al livello apicale occupato dal Giuffré nell'organizzazione mafiosa. Per di più Rinella Salvatore l'unico soggetto di rilievo, seppure localistico, era latitante, né il Giuffré aveva fornito elementi che ne avessero consentito la cattura. Rizzo Giuseppe, altro soggetto che poteva considerarsi di spessore era già detenuto per altra causa. Le circostanze da me progressivamente apprese dopo la riunione del 13 settembre di cui sopra, hanno sollecitato alcune riflessioni e considerazioni critiche, che ritengo doveroso e corretto, in un rapporto di leale confronto dialettico, rappresentare ora alla s.v. Mi spiace di non aver avuto la possibilità di offrire "in corso d'opera" alla prudente valutazione sua e degli altri aggiunti della D.d.a. quelle di tali considerazioni che attengono ai profili prettamente operativi.. La Sua decisione di tenermi completamente all'oscuro di tutto quanto è accaduto, trasforma, senza mia volontà, in critica a posteriori quella che, in una normale fisiologia dell'ufficio, sarebbe invece stata una opinione o un contributo di pensiero e di esperienza. La normale fisiologia avrebbe infatti imposto che la s.v. informasse della collaborazione del Giuffré i quattro procuratori aggiunti addetti alla D.d.a. Ho dovuto invece prendere atto che lo scrivente e la dottoressa Palma, soggetti che per i loro compiti istituzionali sanciti nelle tabelle di organizzazione per biennio 2002/2003 avrebbero avuto pieno titolo ad essere messi a conoscenza della collaborazione del Giuffré, sono stati tenuti all'oscuro essendo stati ritenuti dalla s.v. meno affidabili, quanto alla capacità di tenuta del segreto, di una serie di persone che dal 19 giugno sino al 13 settembre sono state progressivamente messe a conoscenza di tale evento. Mi riferisco, per esempio, al personale dell'amministrazione penitenziaria centrale e locale al quale sono state date disposizioni per evitare che il Giuffré dopo l'inizio della collaborazione (19 giugno), potesse incontrare le persone indicate nel comma 13 dell' art. 14 del D.L. 15.1.1991 n. 8, come successivamente modificato, o potesse avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica. Mi riferisco, per proseguire con gli esempi, all'avvocato difensore del Giuffré e poi al perito trascrittore, nonché ai suoi eventuali collaboratori. Ed ancora al personale di segreteria che ha collaborato

agli adempimenti necessari per l'inoltro della richiesta di custodia cautelare nei giorni immediatamente precedenti al 10 settembre, data del deposito della stessa. Poi al personale di cancelleria presso l'ufficio del Gip. Debbo ritenere quindi che, nella Sua valutazione, solo l'estensione dell'informazione della collaborazione anche agli altri due aggiunti addetti alla D.d.a. poteva compromettere la cattura del Provenzano. - E poiché tra persone responsabili non può giocare con le parole, va subito chiarito che quel che poteva compromettere tale cattura non era per nulla il fatto in sé della comunicazione dell'inizio della collaborazione anche ai due suddetti Aggiunti. Tale fatto sarebbe stato in sé assolutamente neutro ed influente. Ciò che invece poteva elevare il coefficiente di rischio, era il fatto ulteriore e ben diverso che i due soggetti in questione si rivelassero incapaci di mantenere il segreto. Talmente elevata sembra essere stata la Sua disistima nei confronti dello scrivente e della dottoressa Palma, da essere arrivato al punto, pur di tenere entrambi all'oscuro, di assumersi la grave responsabilità di disapplicare le tabelle di organizzazione dell'ufficio della procura per il biennio 2002/2003 approvate dal Consiglio giudiziario e dal C.s.m.. Al riguardo ricordo che il punto 3. della voce Incarichi recita, quanto alle attribuzioni del procuratore della Repubblica, *“partecipazione alla individuazione delle linee direttive e di coordinamento delle attività concernenti i procedimenti relativi agli affari di criminalità mafiosa“*. Il punto 4. statuisce poi: *“responsabilità in materia di impulso e coordinamento per la ricerca dei latitanti (in collaborazione con i procuratori Aggiunti competenti per materia) ;* Il punto 5. recita: *“trattazione degli affari relativi ai collaboratori di giustizia (predisposizione delle proposte di protezione etc) in collaborazione con i procuratori aggiunti incaricati delle sezioni della D.d.a.. A tal fine il procuratore della Repubblica e i procuratori aggiunti competenti si riservano di intervenire agli interrogatori dei collaboratori di giustizia”*. Quanto poi specificatamente agli *“Incarichi dei procuratori aggiunti”* è statuito: *“...partecipano all'individuazione delle linee direttive e di coordinamento delle attività processuali concernenti la criminalità organizzata; con la specificazione - all'interno di tale generale competenza - dei compiti organizzativi di cui infra. “* Ed ancora: *“...è compito precipuo dei procuratori aggiunti curare il coordinamento delle indagini e la circolazione delle informazioni, specie con riferimento alle materie di competenza della D.d.a.“. “Al fine di realizzare il coordinamento delle indagini e la circolazione delle informazioni, nonché di individuare la migliore soluzione dei problemi, anche di carattere organizzativo, sarà tenuta una riunione settimanale del procuratore della Repubblica con tutti i procuratori aggiunti”*. Non occorrono molte parole per comprendere come nel caso di specie tali tabelle siano state considerate dalla s.v. *tamquam non essent* con gravi conseguenze sotto il profilo funzionale. Il ruolo apicale occupato dal Giuffré fa sì che la sua storia criminale intersechi la storia e le articolazioni dell'intera organizzazione Cosa Nostra. Non vi è dunque dubbio che la gestione della sua collaborazione doveva coinvolgere sin dall'inizio tutti i procuratori aggiunti aventi tabellarmente funzioni di impulso e coordinamento delle quattro sezioni D.d.a. Per fare un solo esempio tra i tanti possibili, vorrei ricordare alla s.v. che al momento della sua cattura il Giuffré fu trovato in possesso di bigliettini che riguardavano l'esazione di tangenti e la gestione

di affari in tutta la Sicilia, ivi comprese le province di Trapani e di Agrigento. Più in particolare, per quanto riguarda la provincia di Trapani di mia competenza, egli fu trovato in possesso di bigliettini che riguardavano rapporti con capi mafia di quella provincia, tra i quali il noto Matteo Messina Denaro, capo della provincia di Trapani, protagonista della stagione stragista degli anni 1992-1993 e soggetto ritenuto di livello eguale se non superiore a quello dello stesso Giuffré. Come è noto alla s.v. da anni lo scrivente coordina le ricerche per la cattura di tale (pericolosissimo latitante) profondendo senza posa riserve ed energie. 'In palese disapplicazione dei criteri tabellari sopra indicati, ed in particolare del punto 4. sopra citato ("*responsabilità in materia di impulso e coordinamento per la ricerca dei latitanti in collaborazione con i procuratori aggiunti competenti per materia*") la s.v. mi ha posto nella oggettiva impossibilità di collaborare per l'adempimento di tale doveroso compito tabellarmente affidatemi e, soprattutto, di mettere a disposizione dell'ufficio le più recenti risultanze investigative sul tessuto relazionale del Matteo Messina Denaro, risultanze che *ratione materiae* sono - nella loro specificità - nella esclusiva cognizione dello scrivente e dei sostituti addetti alla D.d.a. di Trapani. In disapplicazione dei criteri tabellari, e degli stessi principi istitutivi della D.d.a. la s.v. ha vietato per ben tre mesi la circolazione delle notizie tra i quattro aggiunti della D.d.a. trasformando di fatto le riunioni settimanali di cui in tabella, nonché le altre occasionali, in incontri surreali peraltro gravemente lesivi della dignità umana e professionale di quelli che dovrebbero essere i suoi più stretti collaboratori. In tali incontri infatti accadeva che nell'affrontare tematiche di carattere generale coinvolgenti gli equilibri generali di Cosa Nostra e l'impostazione di strategie settoriali o generali, due aggiunti - lo scrivente e la dottoressa Palma - quelli ritenuti inaffidabili perché incapaci di mantenere il segreto, apparissero agli altri tre (Lo Forte, Lari e Pignatone) come inevitabilmente disinformati in ordine a tessere fondamentali del mosaico complessivo e, quindi, non in grado di apportare un lucido contributo. Una grave degradazione dell' *habitat* umano e professionale - ma soprattutto una grave disfunzione dell'ufficio. La grave e prolungata alterazione della fisiologia dell'ufficio ha pregiudicato nel caso di specie la possibilità di operare una completa valutazione congiunta da parte della s.v. e di tutti gli Aggiunti della D.d.a. in ordine ad alcune scelte di fondamentale importanza che qui mi limito ad accennare per sviluppare poi solo alcuni punti: 1. Piena valorizzazione delle conoscenze del Giuffré solo in relazione alla cattura del latitante Provenzano o anche in relazione alla cattura di altri latitanti, quali ad esempio Matteo Messina Denaro; 2. Selezione dei temi sui quali interrogare il Giuffré; 3. Tempistica della comunicazione della collaborazione alla procura della Repubblica di Caltanissetta e ad altre A.G.; 4. Tempistica del deposito di eventuali richieste di ordinanza di custodia cautelare atte a rendere di pubblico dominio la collaborazione; 5. Valutazione in *progress* della attendibilità. In ordine ai punti 2 e 5, posso osservare purtroppo solo a posteriori, essendomi stata preclusa a tempo debito la possibilità di confrontarmi dialetticamente su tale scelta con la s.v. e con gli altri aggiunti della D.d.a. che non condivido per nulla la scelta di consumare ben tre mesi per interrogare il personaggio dello spessore di Giuffré quasi esclusivamente sulle Madonie, obliterando, in questo primo cruciale

periodo, altre essenziali e strategiche tematiche. Questa restrizione ha peraltro precluso la possibilità di avvalersi del metodo dell'interrogatorio a scacchiera tematica finalizzato a sondare tempestivamente - mediante mirati carotaggi su aree sensibili preselezionate ed intersecantesi - l'attendibilità del collaborante in ordine a quei temi sui quali si gioca in un determinato momento storico l'interesse strategico del vertice dell'organizzazione. Proprio grazie all'utilizzazione di tale metodo, fu possibile comprendere che Giovanni Brusca stava ponendo in essere una sofisticata manovra di depistaggio, ancor prima che tale manovra fosse rivelata dal fratello Enzo. L'opportunità di adottare tali complesse metodologie operative, è evidente in presenza di personaggi dello spessore del Giuffré. Infatti in tali casi eventuali manovre di depistaggio pianificate dall'organizzazione vengono dissimulate mediante una accorta strategia di auto-accreditamento. Tale auto-accreditamento si realizza mediante il preventivo e prolungato rilascio di dichiarazioni veritiere - anche auto accusatorie - suscettibili di pieno riscontro. Il dichiarante si riserva di rilasciare dichiarazioni su temi rilevanti e strategici solo nel prosieguo, adducendo motivazioni varie ed apparentemente plausibili. Ad esempio il timore di rilasciare tali dichiarazioni prima di avere ottenuto piene garanzie per se e per la propria famiglia, oppure il timore che rilasciare anzitempo dichiarazioni su temi scottanti possa travolgere la sua generale credibilità a causa di fughe di notizie e dello scatenarsi di campagne di stampa pilotate e delegittimanti. In tal modo, il dichiarante guadagna tempo e tenta di incassare il risultato di un preventivo e pubblico accreditamento da parte dell'ufficio procedente, mediante l'esecuzione di arresti o di altre significative operazioni fondate sulle sue dichiarazioni accusatorie. Intanto lascia intuire di poter fornire contributi di eccezionale portata su tali temi rilevanti, riservandosi di mettere poi a verbale le sue dichiarazioni. Ottenuto in tutto o in parte il risultato di un accreditamento, il dichiarante porta finalmente a compimento il disegno depistante sull'unico ma strategico settore strategico prescelto. Nell'analisi globale costi - benefici, la partita si gioca addossando i costi delle dichiarazioni veritiere sui rami bassi dell'organizzazione, su parti della stessa ormai ritenute sacrificabili, su soggetti esterni fungibili, a volte addirittura su soggetti ai quali il soggetto è legato da vincoli di parentela. Si pensi che Giovanni Brusca addossò il costo della sua manovra di depistaggio al fratello Enzo accusandolo, previo preventivo accordo poi disatteso, di omicidi che non aveva commesso. La sofisticata manovra era finalizzata ad inceppare, in una pluralità di processi, il delicato meccanismo della "convergenza del molteplice", ben studiato dallo stesso Brusca come egli stesso confessò, ponendo in circolo contraddizioni tra le dichiarazioni di più collaboratori e sortendo l'effetto di screditare il fenomeno della collaborazione. Il metodo di interrogatori sopra accennato è appunto volto a tentare una diagnosi precoce di eventuali strategie depistanti e presuppone da parte degli operatori (magistrati interroganti) una preventiva e complessa analisi, attualizzata al momento, della situazione globale dell'organizzazione e delle interconnessioni sistemiche di ordine generale. Solo in tal modo è possibile individuare quale sia in quel preciso momento storico l'interesse strategico sull'altare del quale l'organizzazione è disponibile a pagare costi anche elevatissimi. Una volta che sia individuato tale interesse strategico, si selezionano le

aree tematiche che sotto diverse prospettive lo intersecano. Si passa poi ad una accurata documentazione e delle domande che non consente al collaboratore, eventualmente - animati da intenti depistanti, di individuare dell'interesse sotteso alla domanda, giacché tale fulcro è accuratamente decentrato rispetto al centro tematico apparente. La successiva analisi linguistica e semeiotica delle trascrizioni integrali completa il metodo (importantissimi sono ad esempio i *lapses*) L'utilizzazione di tale metodo è possibile solo operando su una pluralità di piani tematici. A volte alcune delle aree necessarie per la costruzione del *setting* di verifica appartengono alla competenza di altre autorità giudiziarie con le quali diviene dunque indispensabile stabilire un tempestivo coordinamento. Il metodo invece prescelto nel caso di specie si muove esattamente nella direzione opposta a quella ora descritta. Al riguardo basta riepilogare le mosse sinora compiute: a) investire ben tre mesi di interrogatori del Giuffré sostanzialmente su una sola area tematica (le Madonie); b) spendere l'autorevolezza della procura di Palermo accreditando il dichiarante come collaboratore di rilievo ed attendibile sullo scenario mediatico nazionale prima dello spirare del termine dei 180 giorni e prima di avere avuto la possibilità di verificare la sua attendibilità sul banco di prova dei temi strategici. Tutto ciò mi appare inadeguato alla statura del personaggio nonché contrario ad ogni criterio di elementare prudenza. Imprudente in quanto, a tacer d'altro, affida solo alla buona sorte e alla felicità dell'intuito personale degli operatori una vicenda che, invece, nell'interesse delle Istituzioni, esigeva a mio parere - stante l'eccezionale turbolenza dell'attuale momento storico - di essere gestita con molta maggiore prudenza ed affidandosi, oltre che alle empatie personali, alla solidità di metodi rigorosamente razionali proficuamente collaudati e frutto di una esperienza professionale collettiva maturata nel corso di decenni. Ciò tanto più ove si consideri l'origine oscura dell'arresto del Giuffré che refluisce sull'origine oscura dell'inizio della sua collaborazione. In ordine poi ai punti 3 e 4 di cui sopra (tempistica della comunicazione della collaborazione alla procura della Repubblica di Caltanissetta e ad altre A.G.; tempistica del deposito di eventuali richieste di ordinanza di custodia cautelare atte a rendere di pubblico dominio la collaborazione), mi appare incomprensibile la ragione per cui per ben tre mesi non è stata informata la procura di Caltanissetta, precludendo così a tale A.G. la possibilità di interrogare il Giuffré sui temi relevantissimi delle stragi e dei mandanti c.d. a volto coperto. Ancor più incomprensibile mi appare la ragione per cui la decisione di rendere pubblica la collaborazione del medesimo Giuffré (mediante il deposito in data 10 settembre della richiesta di custodia cautelare di cui sopra), è stata adottata senza sentire prima al riguardo il parere della procura di Caltanissetta, così precludendo a tale A.G. di operare nelle stesse condizioni di segretezza nelle quali aveva operato la procura di Palermo. Prima che maturasse il termine di 180 giorni previsto dalla legge sui collaboratori, prima che il Giuffré potesse essere interrogato dalla procura di Caltanissetta (nonché dalla stessa procura di Palermo) su temi di relevantissimo interesse, prima che fosse possibile acquisire riscontri evitandone la dispersione o distruzione, si è anticipato che il Giuffré farà relevantissime dichiarazioni essendo addirittura di importanza superiore a Buscetta. L'alterazione della fisiologia non riguarda, dunque, solo il nostro ufficio ma anche i rapporti con

altri uffici, ed appare tanto più rilevante ove si consideri che la procura di Caltanissetta si occupa delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, due terreni sui quali - a differenza che sui fatti criminosi delle Madonie sui quali ci si è attardati per ben tre mesi - si gioca una partita strategica. Partita che da anni attraversa come un fiume carsico quei processi nonché altre vicende processuali ed extra processuali (si consideri, per fare solo un esempio quella che la stampa ha definito la "trattativa" di Cosa Nostra e che ha avuto il momento di massima visibilità nelle iniziative del noto Aglieri). In sostanza, per quanto possa apparire incredibile, le stragi di Capaci e di via D'Amelio, nonché centinaia di relevantissimi fatti criminali di competenza della procura di Palermo, sono stati ritenuti meno meritevoli di considerazione rispetto ai fatti delle Madonie oggetto della ordinanza di custodia cautelare depositata il 10 settembre. In ordine a tali "fatti meno meritevoli", si è ormai costretti ad operare in condizioni proibitive ed irrazionali. Per fare un solo esempio tra i mille possibili, la s.v. ritiene verosimile in base alla sua esperienza che - nell'ipotesi in cui il Giuffré dovesse indicare il documento x in possesso del soggetto y come essenziale per la ricostruzione di profili inediti delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, vi sia oggi la benché minima possibilità di ritrovare il documento x e il soggetto y? Quel che mi appare infine fuori da ogni plausibile spiegazione, è infine che la s.v. non abbia ritenuto di informare lo scrivente e la dottoressa Palma neppure il 6, il 7, l'8 o il 9 settembre, ultima data utile prima del deposito della richiesta di ordinanza di custodia cautelare di cui sopra, quando cioè era ormai assolutamente certo che le ricerche per la cattura di Provenzano erano sterilizzate e quando persino il personale di segreteria addetto alla preparazione degli atti per il deposito dell'ordinanza era conoscenza della collaborazione del Giuffré. Neppure in extremis la s.v. ha ritenuto utile acquisire il parere di due aggiunti della D.d.a. sulla opportunità di depositare immediatamente quella richiesta di ordinanza di custodia, oppure di dilazionare per x giorni tale deposito così gravido di conseguenze, al fine di informare prima la procura di Caltanissetta, dando a tale A.G. l'opportunità di esperire anche un solo interrogatorio del Giuffré prima della *discovery*, nonché di dar modo anche alla procura di Palermo di compiere preventivamente altre attività a mio parere indispensabili. Tutto quanto sopra esposto non può non incidere gravemente su quel rapporto fiduciario che costituisce il presupposto imprescindibile per qualsiasi proficua collaborazione. Rimetto pertanto alla valutazione della s.v. ogni conseguente determinazione in ordine alla revoca delle funzioni tabellarmente delegatemi. Distinti saluti.

Palermo, 26 settembre 2002

Il procuratore della Repubblica aggiunto
Roberto Scarpinato